



Ordinanza n. 45 del 30 aprile 2020

OGGETTO: Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19 - fino al 18 maggio 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 09/03/2020, un nuovo testo normativo contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

TENUTO CONTO che il sopra citato DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, integra e sostituisce in parte il DPCM 8 marzo 2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO, in particolare, che le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo n.19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.108 del 27-4-2020)" che entrerà in vigore dal 04 maggio p.v. in sostituzione del Dpcm 10 aprile 2020 e nel quale vengono compendiate tutte le misure atte al contenimento della pandemia;

LETTA l'Ordinanza Regionale nr.37 del 29 aprile 2020, con particolare riguardo ai punti 1, 6 e 9 che consentono: spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali; una sostanziale riapertura degli esercizi di ristorazione, seppur con tavolini all'aperto; l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti oltre ad altre concessioni in antitesi con i provvedimenti del governo;

Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, all'art.8, prevede che "Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a



COMUNE DI
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Area Amministrativa Tel. 0968.724122 - e-mail - Pec protocollo.filadelfia@asmepec.it

specifiche aree del territorio regionale..” non prevedendo quindi, per le Regioni, alcuna possibilità di “allentamento” delle misure ma, di contro, di inasprimento;

LETTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020;

VISTO l’art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

TENUTO conto della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

CONSIDERATO che la situazione epimediologica nel Comune di Filadelfia è stata contenuta grazie ai provvedimenti adottati e al comportamento dei cittadini e degli operatori commerciali;

RITENUTO di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la propria cittadinanza da contagi dal virus Covid-19;

ORDINA

Che nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, fino al 18 maggio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 ed esclusivamente le Ordinanze della Regione Calabria nr.29 del 13.04.2020, nr.32 del 17.04.2020 e nr.36 del 24.04.2020.

Nello specifico:

1. è consentito lo svolgimento di sport individuali solo nel Comune di Filadelfia;
2. è consentita l’attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo solo da asporto;
3. Non è consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto;

In ogni caso il Sindaco riserva di adottare ulteriori e diversi provvedimenti in considerazione dell’andamento epimediologico, con riferimento nello specifico al possibile rientro dei nostri concittadini da fuori Regione ai quali reitera l’invito di attenersi alle disposizioni previste in materia ed in particolare di registrarsi sul portale della Regione Calabria e di ottemperare all’obbligo della quarantena volontaria;



COMUNE DI
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Area Amministrativa Tel. 0968.724122 - e-mail - Pec protocollo.filadelfia@asmepec.it

Ferme restando le eventuali responsabilità penali, in caso di violazione delle misure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, si applicheranno le sanzioni di cui all'art.4 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, secondo i dettami della legge 689/1981 in combinato disposto con l'art.202 co.1, 2 e 2.1 D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e sulla scorta delle indicazioni della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020;

In caso di violazione delle misure di cui alla presente Ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 600,00 - Pagamento in misura ridotta di € 150,00 entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ridotto del 30% cento pari a € 105,00 entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (elevato a trenta giorni per le violazioni accertate dal 17.03.2020 al 31.05.2020 salvo proroghe);

AUTORITA' COMPETENTE: Ai sensi dell'art.18 legge 689/1981 che disciplina l'applicazione della sanzioni amministrative in combinato disposto con l'art.107 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., individua il Comandante della Polizia Locale Alberto Morano quale "autorità competente" a ricevere il rapporto relativo alle violazioni amministrative di cui alla presente Ordinanza.

AVVERTE

che avverso alla presente Ordinanza chiunque ne ha interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR della Calabria entro 60 gg. Dalla pubblicazione all'Albo pretorio del comune;
- o in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

DISPONE E DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia di vigilare sull'applicazione, da parte dei titolari dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di legge.

Si trasmetta al:

- Comando Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri Filadelfia;
- Prefettura di Vibo Valentia;

DISPONE

che la presenza ordinanza va pubblicata all'albo pretorio del Comune di Filadelfia e trasmessa:

Filadelfia li 30.04.2020

Il Sindaco
Maurizio De Nisi